

COMUNE DI CERVIA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Prot. 792/PT

Cervia, lì 09.09.2004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- Visto il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17 marzo 2003;
- Visto la circolare prot. 727 del 13/10/2003 dell'Autorità dei Bacini Romagnoli avente per oggetto "Chiarimenti in merito agli art. 3, 4 e 6 delle norme di attuazione del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico;
- Visto altresì la "Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi degli artt. 2ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano;
- Valutato che la normativa del piano stralcio e la Direttiva non individuano elementi prescrittivi come precisato anche dalla citata circolare di chiarimenti, ma demandano al Comune la possibilità di prescrivere gli accorgimenti tecnico progettuali ritenuti necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni o delle persone a rischi connessi;
- Visto altresì il parere concorde espresso dall'Autorità dei Bacini Romagnoli in data 23/6/2004 (pervenuto in data 25/06/2004, PG 29830) in risposta alla bozza applicativa inviataLe dai Comuni di Ravenna e Cervia il 21/6/2004;
- Considerato che in data 27.04.2004 , delibera di C.C. n. 47, è stata adottata la "Variante specifica n. 19 al P.R.G. per il territorio del forese" all'interno della quale saranno disciplinati in modo organico le indicazioni di cui al Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico, eventualmente anche attraverso una indagine conoscitiva di maggior dettaglio e per perseguire la compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela fisica del territorio; che comunque in questa fase transitoria vi è la necessità di individuare alcune linee comuni per gli operatori del settore individuando prescrizioni tecnico - progettuali nonché limitazioni degli interventi in funzione del livello di rischio presunto;
- Atteso che della presente disposizione è stata data preventiva informazione alla Giunta;

DISPONE

che i progetti ricadenti nelle aree interessate dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico vengano istruiti nel rispetto delle linee guida di seguito riportate.

NUOVE COSTRUZIONI:

Sono fatti salvi tutti gli interventi edilizi ricadenti in Piani urbanistici esecutivi e progetti unitari approvati prima del 02/12/02, data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cervia del Piano di bacino, come da precedente disposizione dirigenziale del 22/09/03, per i quali pertanto non è prescritto alcun adempimento specifico, così come riportato nell'art. 2 bis delle Norme del piano stesso, fermo restando, così come riporta la norma, che in tal caso si raccomanda comunque ai titolari del permesso di costruire l'adozione di tutte le possibili misure di riduzione della vulnerabilità rispetto all'esondazione anche secondo le indicazioni di cui alla presente disposizione, che pertanto dovranno accompagnare la richiesta di intervento.

Sono altresì confermate le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti riguardanti nuove edificazioni e ampliamenti.

Si ricorda che il tirante idrico di riferimento è da assumere come il livello dell'acqua misurato dall'intersezione fra piano di campagna e pareti perimetrali degli edifici, ed è quindi a priori variabile lungo il perimetro degli edifici in relazione alla morfologia locale del terreno. È pertanto da assumersi, in ogni caso, come tirante idrico di riferimento quello più cautelativo sul sito di ciascun intervento, intendendo come sito il lotto messo in edificazione.

Per le zone nelle quali il tirante idrico non è superiore a 50 cm, va considerato il tirante idrico di riferimento + 50.

Per gli interventi di nuove edificazioni e ampliamenti da effettuarsi in zone con tirante idrico fino a + 150 cm. dal piano di campagna, dovrà essere documentato nel progetto e garantito, tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal progettista e dal proprietario o avente titolo, che non verranno realizzate aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento almeno di 10 cm. Pertanto dovranno escludersi aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di autorimesse interrate sprovviste di idonee protezioni e ogni altra situazione, che possa consentire ingresso di acqua in locali comunque frequentabili da persone o danneggiamenti nelle reti tecnologiche o impiantistiche.

La dichiarazione dovrà altresì attestare che nel corso dei lavori verranno adottati tutti quegli accorgimenti e quei criteri di buona tecnica costruttiva idonei ad escludere ogni possibile danno derivante da eventuali allagamenti, fermo restando che l'impostazione del piano di calpestio del piano terreno dovrà essere al di sopra del tirante idrico di riferimento almeno di 10 cm.

Per tiranti idrici superiori a + 150 cm. l'edificazione deve ritenersi in linea di massima vietata fermo restando che:

a) all'interno di aree urbanizzate e sostanzialmente consolidate in presenza cioè di impianti viari consolidati dove il rischio, sia connesso a probabilità di esondazione che a collasso arginale, non è isolato ma collettivo e dove pertanto diventa imprescindibile la messa in sicurezza dei corpi idrici a fronte dell'impossibilità di messa in sicurezza del singolo, pur in presenza di nuovi interventi edilizi è consentito riferirsi a tiranti idrici più bassi di quelli ipotizzati dalla cartografia del piano di Bacino, con un minimo da individuarsi nel tirante idrico della zona confinante a quella oltre i 150 cm e mai inferiore a + 50 cm, purché, pur adottando i criteri precedentemente descritti, vi sia una esplicita assunzione di responsabilità da parte del proprietario dell'immobile da formalizzarsi tramite apposito atto registrato e trascritto, per ogni eventuale danno a persone o cose che possa in futuro derivare da eventuali allagamenti;

b) al proponente l'intervento, è sempre riconosciuta la facoltà di realizzare a proprie spese gli interventi di adeguamento del reticolo idrografico in modo da rimuovere la causa delle possibili esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni. In tal caso viene meno ogni obbligo di adozione di particolari criteri e accorgimenti tecnico costruttivi;

c) al di fuori delle aree urbanizzate e sostanzialmente consolidate, gli interventi di nuova edificazione o ampliamento in presenza di aree soggette a collasso arginale, possono essere consentiti solo previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino e del competente Servizio

Geologico sulla base di apposito studio puntuale redatto da tecnico competente, che accerti i livelli di rischio effettivo e gli idonei accorgimenti da adottare per la messa in sicurezza.

2) INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

a) Le norme di cui sopra valgono anche per i seguenti interventi:

- demolizioni e ricostruzioni anche fedeli;
- ristrutturazioni interne con demolizione e ricostruzione del primo solaio fuori terra, fatta eccezione per gli edifici aventi un solo piano di calpestio;
- ampliamenti; fatta eccezione: per quelli dovuti per l'adeguamento igienico sanitario, per portici, per gli ampliamenti in sopraelevazione di cui alla seguente lettera b); fermo restando che non è consentito rendere abitabili locali esistenti interrati o seminterrati destinati a servizi;
- in ogni caso i piani di calpestio e/o locali esistenti destinati a servizio non potranno variare la loro altezza netta interna (anche mediante abbassamento del piano di calpestio) allo scopo di trasformare i vani servizio in vani abitabili.

b) Non si richiede nessun adempimento specifico in ordine alle valutazioni idrauliche indipendentemente dalla classificazione individuata dal Piano di Bacino per l'area di intervento e dal livello del tirante idrico ricorrente, per i seguenti interventi:

- demolizione senza ricostruzione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia fatta eccezione per i casi di cui alla lettera a) precedente;
- ampliamenti effettuati: per l'adeguamento igienico-sanitario e per i portici;
- interventi che non determinano volumi chiusi;
- sopraelevazione di corpi esistenti aventi, allo stato attuale, quota di imposta del solaio di copertura superiore al tirante idrico ricorrente.

Per i vani esistenti e privi di aperture all'esterno, è in ogni caso vietata la realizzazione di nuove aperture che possano aumentare il livello di rischio.

3) Le recinzioni non dovranno essere facilmente superabili dalle acque, pertanto il progetto dovrà documentare quali accorgimenti sono messi in essere a tale scopo; a tal fine si potrà derogare dalle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

4) Per quanto sopra non specificato si fa riferimento al documento allegato che indica l'adozione di alcuni accorgimenti tecnico-costruttivi mirati al non aumento delle condizioni di rischio idraulico.

5) La mancata osservanza dei criteri di cui sopra non potrà essere oggetto di richiesta di sanatoria edilizia.

INVARIANZA IDRAULICA

In tutto il territorio di Cervia, per ogni intervento che aumenta l'impermeabilità del lotto (comprese tutte le trasformazioni di aree che vengono sistemate e regolarizzate anche se non pavimentate) deve essere verificata l'invarianza idraulica come previsto dall'art. 9 del Piano Stralcio, calcolando il volume della vasca di laminazione eventualmente necessaria utilizzando le formule di cui all'allegato 6 alla Relazione Tecnica – Rischio Idraulico del Piano Stralcio come meglio specificate dall'art.7 della Direttiva dell'Autorità dei Bacini Romagnoli.

Il progetto edilizio deve contenere una relazione tecnica del progettista asseverante la conformità della rappresentazione grafica allo stato di fatto del sistema fognario pubblico esistente e la conformità alla normativa vigente della progettazione della fognatura da realizzare sul lotto con il calcolo del volume di invaso (o altro accorgimento tecnico) da realizzare per soddisfare l'invarianza idraulica dell'intervento edilizio.

**Il Dirigente Settore Pianificazione Territoriale
Arch. N. Giambi**

ULTERIORI INDIRIZZI PER L'AUMENTO DELLA SICUREZZA IDRAULICA E PER PREVENIRE I DANNI DA ALLAGAMENTI

Dalla definizione generale del rischio si evince che, affinché l'introduzione di un nuovo elemento in un'area interessata da possibili inondazioni non determini un aumento delle condizioni di rischio, deve poter essere eliminata la vulnerabilità dell'elemento stesso nei confronti dell'evento temuto. Pertanto gli accorgimenti tecnico - costruttivi finalizzati al non aumento del rischio attuale devono essere in grado di proteggere l'elemento stesso dagli allagamenti e limitare gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti all'introduzione del nuovo elemento in occasione di un evento alluvionale. Occorre che il tecnico progettista verifichi, caso per caso, l'efficacia degli accorgimenti nella protezione del nuovo elemento dagli allagamenti, in considerazione sia delle caratteristiche dell'evento atteso (quali altezze idriche e velocità di scorrimento previste in caso di piena) sia della alta vulnerabilità intrinseca di alcuni elementi (per esempio locali interrati o campeggi); tale verifica deve essere effettuata mediante un'analisi tecnico - idraulica basata sulle indicazioni fornite dal Piano di Bacino. Qualora tali determinazioni non risultino sufficientemente approfondite per i casi in questione deve essere prodotto uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a valutare l'entità e le caratteristiche del fenomeno nell'area interessata dall'edificazione. Le finalità sopra indicate possono essere perseguite attraverso l'adozione, sia singolarmente sia congiuntamente, di alcune misure od accorgimenti tecnico - costruttivi mediante (data per scontata la presenza del rischio di allagamenti, presente in buona parte del territorio, il rischio stesso può essere annullato o ridotto di molto con alcuni accorgimenti validi sia per i singoli fabbricati che per le lottizzazioni):

- l'impermeabilizzazione dei piani interrati e delle bocche di lupo esistenti sotto le quote del tirante idrico di riferimento di cui sopra;
- l'individuazione ed il rispetto delle vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità e per eliminare le zone di ristagno indesiderate;
- la realizzazione delle strade di collegamento con ampie scoline e l'assicurazione della continuità delle vie di deflusso tra monte e valle del rilevato;
- la previsione esplicita, tra gli allegati dei progetti, di una relazione sulla situazione idraulica in cui viene inserita la costruzione (presenza e natura di canali, manufatti, tubazioni, quote relative, ecc.) e sull'impatto idraulico delle stesse e i rischi connessi;
- il confinamento idraulico dell'area oggetto dell'intervento mediante sopraelevazione o realizzazione di barriere fisiche per la corrente di inondazione;
- l'impermeabilizzazione dei manufatti fino a una quota congruamente superiore al tirante idrico di riferimento mediante il relativo sovrizzo delle soglie di accesso, delle prese d'aria e, in generale, di qualsiasi apertura;
- il divieto di destinazioni d'uso che comportino la permanenza di persone nei locali interrati. Per le eventuali strutture interrate devono essere previsti accessi posti ad una quota superiore al tirante idrico di riferimento ed essere completamente stagne e non collegate direttamente con le reti di smaltimento bianche e nere. Le variazioni di destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti devono essere finalizzate a renderle il più possibile compatibili con l'inondabilità o la propensione al dissesto dell'area;
- il divieto di installare centrali termiche, quadri e contatori elettrici nonché impianti meccanici in genere, depositi alimentari, depositi di sostanze tossiche, inquinanti, antiparassitari a quota inferiore a quella del tirante idrico ricorrente;
- l'installazione di stazioni di pompaggio;
- la riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree limitrofe;

- la difesa mediante sistemi passivi dal rigurgito delle acque nella rete di smaltimento delle acque meteoriche, dei quali sia predisposto un adeguato programma di manutenzione;
- la messa in opera di misure o accorgimenti tecnico costruttivi o, in generale, la realizzazione di opere per la riduzione del rischio dei locali od edifici soggetti ad alto rischio idraulico o ad alto rischio geomorfologico;
- nella realizzazione di movimenti di terra per la formazione di rilevati per strade, svincoli, rampe etc. dovrà essere tenuto in massimo conto la posizione nel senso del deflusso della corrente al fine di non determinare incanalamenti particolari della corrente stessa né ostacoli al deflusso. Dovrà inoltre essere valutata l'opportunità caso per caso di particolari accorgimenti tecnici (fornici, tombini, tratti in viadotto etc.) per consentire la circolazione delle acque attraverso i rilevati;
- i volumi tecnici (vano scala, vano macchine ascensori, etc.) così come definiti dalle vigenti norme in materia urbanistica, non sono soggetti a prescrizioni purché non costituiscano particolare ostacolo al deflusso;
- per la determinazione della reale conformazione delle aree su cui dovranno sorgere i manufatti si dovrà ricorrere alla redazione di uno specifico piano quotato; tale piano quotato dovrà fornire l'andamento del terreno naturale. Le quote dei punti rilevati dovranno essere riferite, con una livellazione di precisione, ad un caposaldo I.G.M..

Impiantistica e stoccaggio:

1) *Serbatoi di combustibili*

I serbatoi di gas o di gasolio fuori terra dovranno essere stabilmente ancorati a blocchi di calcestruzzo, per impedire le spinte al galleggiamento e calcolati con idoneo fattore di sicurezza.

2) *Stoccaggio di materiali contenenti sostanze pericolose*

I materiali contenenti sostanze pericolose, di cui all'allegato 1 della direttiva CEE n.67/5488 e successive modificazioni, possono essere immagazzinati in contenitori, conformi alla normativa di cui sopra, e disposti su piattaforma la cui quota sia superiore di almeno 50 cm rispetto a quella del tirante idrico.

3) *Impianti elettrici e telefonici* Per la realizzazione degli impianti comunque posizionati al disotto del tirante idrico di riferimento si dovrà tenere conto di quanto riportato nelle norme CEI 64-8 e successive modifiche ed integrazioni.

4) *Impianti industriali/artigianali tecnici*

Fermo restando l'osservanza dei punti precedenti il tecnico progettista dovrà con apposita relazione asseverata garantire l'osservanza dei criteri di sicurezza di cui in premessa.

L'esplicitazione delle norme - prescrizioni idrauliche da assumere devono trovare esplicito riferimento nelle asseverazioni da rendere per i permessi di costruire e per le DIA, nonché, in fase di collaudo e richiesta del rilascio di agibilità/certificato di conformità.